

### **Sentenza n. 166/2004 (Ricerca scientifica e vivisezione)**

Con la sentenza n. 166 del 2004 la Consulta dichiara illegittimi, in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, gli articoli 2, 3 e 4 della legge Regione Emilia-Romagna 1 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione). L'articolo 2 della legge impugnata vieta nel territorio regionale l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione; vieta, inoltre, la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali ad eccezione dei casi autorizzati nell'ambito di appositi accordi previsti dalla stessa legge con Università ed istituti scientifici. Gli articoli 3 e 4 disciplinano il sistema sanzionatorio ed i poteri di vigilanza relativi alle prescrizioni contenute nell'articolo 2.

Per la difesa regionale la disposizione censurata opererebbe nell'ambito di una materia di competenza esclusiva delle regioni definita come "rapporto tra uomo e specie animali". Per la Corte, che dubita della stessa configurabilità di una simile materia nel sistema del riparto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, la terminologia utilizzata dal legislatore ("sperimentazione", "vivisezione a scopo didattico") consente, invece, di ricondurre l'argomento nell'ambito della materia "ricerca scientifica", seppur finalizzata al settore medico o alla didattica universitaria, e quindi in una materia di legislazione concorrente, nella quale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., spetta al legislatore nazionale la determinazione dei principi fondamentali. La tutela degli animali sottoposti a sperimentazione a scopo scientifico e didattico, disciplinata sommariamente fin dal 1931 con la legge n. 924, trova completa definizione nel decreto legislativo n. 116 del 1992, attuativo della direttiva comunitaria 86/609/CEE, che limita fortemente la libertà di sperimentazione condizionandola alle determinazioni, alle autorizzazioni ed ai controlli del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità. Con riferimento, in particolare, agli animali da affezione, la Corte ricorda che oltre alle disposizioni previste dalla legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo (n. 281 del 1981) ed alla tutela generale contro i maltrattamenti prevista dall'articolo 727 c.p., il d.lgs.116 del 1992 stabilisce espressamente che questi possono essere sottoposti a sperimentazioni solo se appositamente allevati e su specifica autorizzazione ministeriale, nell'esclusiva ipotesi che obiettivo di tali attività "siano verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento" (art. 8, comma 1, lettera *b*). Analogamente, il Ministro della sanità può autorizzare gli esperimenti a scopo didattico "soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi" (art. 8, comma 3). Le disposizioni del decreto legislativo n. 116 costituiscono principi fondamentali in quanto espressione di un bilanciamento tra due opposti interessi: da un lato, il rispetto verso gli animali sottoposti a sperimentazione e, dall'altro, l'interesse collettivo alle attività di sperimentazione quale contributo allo sviluppo della

ricerca. In quanto recanti principi fondamentali, tali disposizioni vincolano i legislatori regionali che non possono, pertanto, limitare ulteriormente la libertà della ricerca scientifica, né comprimere il livello di tutela degli animali sottoponibili a sperimentazione evenienza, quest'ultima, possibile se, come nel caso della legge emiliana, si sostituisce all'autorizzazione ministeriale alla vivisezione a scopo didattico una diversa ed indeterminata autorizzazione.

Dott.ssa Paola Garro